



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

## STATUTO DI LEGAMBIENTE PIEMONTE e VALLE D'AOSTA Onlus APPROVATO NEL CONGRESSO INTERREGIONALE

Torino, 17-18 novembre 2007

### Articolo 1

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus è un'associazione di cittadini associati a circoli situati in Piemonte e in Valle d'Aosta, ed ha diffusione interregionale nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, opera: per la tutela e valorizzazione della natura e dell' ambiente (con l' esclusione dell' attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all' Articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntata all' ecosviluppo a tutela dei consumatori e ad un equilibrato rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura. LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente. E' fatto obbligo per l'associazione di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus". LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus si uniforma ai principi statutari, agli intenti e alla finalità della associazione a diffusione nazionale LEGAMBIENTE ONLUS, che è riconosciuta con decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1987.

### Articolo 2

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus :

- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- promuove esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- è un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- si batte per un nuovo ordine economico internazionale e contro la fame nel mondo. Per aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo; attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà, in armonia con i locali programmi di sviluppo;
- lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza e promuovere la diffusione della cultura formando una coscienza scientifica diffusa;
- favorisce le attività motorie non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del loro rapporto;
- per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione dei ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l' intervento nei giudizi civile, amministrativi e contabili

- Non svolge attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

### **Articolo 3**

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, nell'intento di agire a favore della collettività, e nel perseguire l'esclusivo fine di solidarietà sociale, non può svolgere attività diverse da quelle di solidarietà sociale previste dall'articolo 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, si propone di:

- a) realizzare, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studi, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale ;
- c) gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atte ad agevolare l'informazione, la formazione, lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
- e) promuovere campi di lavoro per il recupero ambientale. Il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- f) organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
- g) realizzare e diffondere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- h) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso istituti bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- i) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi in ottemperanza agli scopi sociali;
- j) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- k) promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
- l) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- m) gestire aree naturali protette oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree e siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.
- n) promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- o) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo nonché iniziative di educazione allo sviluppo, in Italia e nei Pvs, inviare personale destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco per i suddetti volontari e intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- p) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al sostegno della promozione della donna.

### **Articolo 4**

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, al fine di proporre gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell'università:

- a) Valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con enti, istituti, associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamenti di qualificazione professionale, di sperimentazione e di ricerca per studenti, insegnanti e di educatori.

- b) Promuove l'elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che rende praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale.
- c) Promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, non che tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione riconversione e qualificazione professionale.
- d) Realizza in Italia e all'estero scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt.2,3,4, del presente statuto.
- e) Promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi interculturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra giovani.

#### **Articolo 5**

Nel rispetto delle indicazioni dello statuto, LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus si dota di tutti gli strumenti, tecnici, politici e amministrativi ritenuti utili per raggiungere i propri fini, può inoltre, con deliberazione del Comitato Direttivo interregionale aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni Italiane ed estere che perseguono finalità analoghe, in tutto o in parte. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione in genere. Essa può, inoltre, previa deliberazione del Comitato Direttivo interregionale compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi, compresa la contrazione di mutui passivi anche ipotecari e di affidamenti in genere presso istituti bancari.

#### **Articolo 6**

Tutti hanno facoltà di iscriversi a LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus tramite l'iscrizione ai circoli situati in Piemonte e Valle d'Aosta, e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'associazione. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme sia del presente statuto che dello statuto nazionale e il versamento della quota associativa annuale. Tutti i soci maggiorenni sono elettori e possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie. Ciascun socio può esprimere un solo voto anche per delega secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo interregionale. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intransmissibile e non rivalutabile. Il numero di soci aderenti è illimitato

#### **Articolo 7**

Gli organi direttivi di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus sono:

- a) il Congresso interregionale
- b) il Comitato Direttivo interregionale
- c) Il Presidente/la Presidentessa interregionale
- d) Il Direttore/la Direttrice interregionale
- e) La Segreteria interregionale
- f) Il Collegio interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti
- g) Il Collegio interregionale dei Garanti

#### **Articolo 8**

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati ed altre associazioni finalizzate al perseguimento di analoghi scopi sociali; per quanto concerne il livello regionale e nazionale. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus e le cariche politiche ed amministrative esecutive di amministrazioni locali di enti di gestione territoriale. In caso un socio decida la propria candidatura a cariche amministrative esecutive di cui sopra, egli verrà sospeso dalla carica esecutiva territoriale di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus da lui ricoperta fino all'elezione, dopo la quale si verificherebbe l'incompatibilità di cui sopra. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'organismo Direttivo competente

di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus al Collegio interregionale dei Garanti e concessa per comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata allo stesso modo dall' organismo Direttivo competente o invece ritirata dal Collegio interregionale dei Garanti che l'ha concessa.

#### **Articolo 9**

Un socio, un Circolo decadono per dimissioni, mancato rinnovo della tessera, o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il comportamento del socio, del Circolo siano in contrasto con i principi e le finalità dell' associazione o ne danneggiano gravemente l'immagine e gli obiettivi. La decisione spetta al Comitato Direttivo interregionale che ne dà immediata comunicazione al Collegio interregionale dei Garanti. Il socio o la base associativa dichiarati decaduti o espulsi, possono fare ricorso scritto al Collegio interregionale dei Garanti, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o di espulsione. Il Collegio interregionale dei Garanti deve formulare risposta scritta motivata entro 60 giorni.

#### **Articolo 10**

Nei seguenti casi le decisioni degli organismi dirigenti sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti e purché sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri in carica e, in seconda convocazione il 30% più uno dei membri in carica:

- a) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) elezione delle istanze esecutive;
- c) determinazione delle norme di convocazione e svolgimento dei Congressi;
- d) delibere di espulsione o decadenza dei soci;
- e) delibera di decadenza o/o surroga da membro dei medesimi
- f) convocazione di Congresso interregionale Straordinario

#### **Articolo 11**

Le modalità di decadenza di un membro degli organi dirigenti viene stabilita dagli stessi con la maggioranza di almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto.

#### **Articolo 12**

Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti e comunque nei casi di delibere di espulsione decadenza e surroga dei soci.

#### **Articolo 13**

Nello svolgimento dei Congressi interregionali deve essere garantita la possibilità di presentare ed accogliere mozioni e proposte di modifica dello Statuto, purché raccolgano il 2% di adesioni. Nelle elezioni degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste, purché raccolgano il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste di candidati, si applica il sistema della proporzione pura. Qualora sia presente un'unica lista concordata di candidati e si proceda alla votazione segreta, il numero di preferenze esprimibili è pari al 50% degli eleggibili.

#### **Articolo 14**

Il Congresso interregionale si svolge di norma ogni 4 anni ed è il massimo organismo dirigente dell'associazione. Il Congresso interregionale è preparato attraverso i Congressi territoriali dell'associazione, secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo interregionale uscente.

#### **Articolo 15**

I Congressi interregionali Straordinari possono essere convocati per deliberazione del Comitato Direttivo interregionale ( rif. art. 10) o su richiesta di 1/3 dei Circoli che rappresentano 1/5 degli iscritti.

#### **Articolo 16**

Il Congresso interregionale ha il compito di :

- a) discutere, definire ed approvare il progetto associativo,
- b) approvare le proposte di modifica dello statuto interregionale,
- c) eleggere il Comitato Direttivo interregionale,

- d) eleggere il Collegio interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti,
- e) eleggere il Collegio interregionale dei Garanti
- f) deliberare in merito all'eventuale scioglimento dell'associazione

### **Articolo 17**

Oltre ai membri eletti dal Congresso interregionale, sono membri di diritto del Comitato Direttivo interregionale:

- il Presidente / la Presidentessa interregionale,
- il Direttore/la Direttrice interregionale,
- l'Amministratore / l'Amministratrice interregionale,
- il Presidente / la Presidentessa del Comitato Scientifico interregionale,
- Il Presidente/la Presidentessa del Centro interregionale di Azione Giuridica
- i Presidenti di Circolo
- i Responsabili di Settore

### **Articolo 18**

Il Comitato Direttivo interregionale di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino al 25% in sostituzione e fino al 20% in aumento purché nell'insieme non superi il 35% dei membri eletti dal Congresso interregionale.

### **Articolo 19**

Il Comitato Direttivo interregionale viene convocato dal Presidente interregionale in linea di massima con periodicità bimestrale. Può inoltre essere convocato qualora lo richiedano il 30% dei suoi componenti. La convocazione avverrà con avviso da affiggersi presso la sede interregionale o da spedirsi via fax, ovvero posta telematica o strumento analogo almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede interregionale, purché in Piemonte, dell'ora e degli argomenti all'o.d.g.. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti, fatto salvo quanto disposto dall'Articolo 10 del presente statuto. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.

### **Articolo 20**

Il Comitato Direttivo interregionale è il massimo organo di direzione politica di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, esso ha il compito di:

- a) applicare le decisioni congressuali;
- b) eleggere il Presidente interregionale, il Direttore e l'Amministratore;
- c) eleggere, nel suo ambito, su indicazione del Presidente la Segreteria interregionale;
- d) discutere, definire ed approvare la struttura ed il numero dei gruppi di lavoro e dei vari settori d'intervento che sono la struttura di coordinamento tra l'Interregionale ed i Circoli, finalizzata allo sviluppo del progetto associativo, nonché eleggerne i rappresentanti;
- e) eleggere la Presidenza interregionale del Comitato Scientifico;
- f) eleggere la Presidenza interregionale del Centro d'Azione Giuridica;
- g) promuovere e coordinare i rapporti tra il Comitato interregionale ed i Circoli sul territorio;
- h) controllare l'applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell'interno dell'associazione;
- i) approvare bilanci consuntivi e preventivi su proposta della Segreteria interregionale;
- j) approvare i regolamenti interni.

### **Articolo 21**

Il Presidente/ la Presidentessa interregionale viene eletto dal Comitato Direttivo interregionale, egli ha la rappresentanza politica di tutta l'associazione, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E' membro della Segreteria interregionale. In particolare convoca e presiede, il Comitato Direttivo interregionale, la Segreteria interregionale.

### **Articolo 22**

Il Presidente/ la Presidentessa interregionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione interregionale sia in giudizio che nei confronti di terzi. Il Presidente interregionale ha inoltre l'attribuzione di rappresentanza in giudizio dell'Associazione Legambiente Nazionale.

### **Articolo 23**

La Segreteria interregionale viene eletta su indicazione del Presidente interregionale, nell'ambito del Direttivo interregionale, e di essa fanno parte:

- il Presidente/la Presidentessa interregionale,
- il Direttore/ la Direttrice interregionale
- l'Amministratore/Amministratrice interregionale,
- una quota di membri fissata dal Direttivo interregionale.

### **Articolo 24**

La Segreteria interregionale viene convocata dal Presidente interregionale con periodicità almeno mensile. Può inoltre essere convocata qualora lo richieda un suo componente. La convocazione avverrà con avviso di posta telematica o mezzo simile. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti, oppure per richiesta di rinvio al Comitato Direttivo interregionale da parte di uno dei membri della Segreteria interregionale, nel qual caso la deliberazione resta inefficace, fino alla convocazione del medesimo. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.

### **Articolo 25**

La segreteria interregionale è l'organo di direzione operativa di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, essa ha il compito di:

- a) applicare le decisioni del Comitato Direttivo interregionale;
- b) coadiuvare il Presidente interregionale nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) verificare lo stato di attuazione del bilancio preventivo,
- d) predisporre, quando se ne verifichi la necessità, oppure, su richiesta del Comitato Direttivo interregionale, eventuali variazioni di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo interregionale medesimo;
- e) coordinare le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori d'intervento,
- f) coordinare i rapporti tra il Comitato Direttivo interregionale ed i Circoli, al fine di rendere la struttura centrale un reale punto di riferimento e servizio per le sedi periferiche,
- g) verificare congiuntamente ai responsabili di progetto, lo stato di attuazione politico ed economico di ogni contratto e convenzione con enti pubblici e privati,
- h) riferire periodicamente in merito al punto precedente al Comitato Direttivo interregionale
- i) svolgere gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione
- j) gestire il patrimonio dell'Associazione
- k) preparare per ogni esercizio i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo interregionale
- l) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

### **Articolo 26**

Il Direttore/la Direttrice interregionale viene eletto dal Comitato Direttivo interregionale, opera su delega del Presidente interregionale e sempre su delega del Presidente interregionale svolge le funzioni di Vice-Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'associazione interregionale.

### **Articolo 27**

L'Amministratore viene eletto dal Comitato Direttivo interregionale; salvo revoca, dura incarica 4 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente, aprire e movimentare disgiuntamente conti correnti sia bancari che postale; con delibera del Comitato Direttivo interregionale, nell'ambito delle rispettive competenze derivanti dal presente statuto, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

### **Articolo 28**

Il Comitato Scientifico interregionale è organismo di consulenza e ricerca di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con il Comitato Direttivo interregionale. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di

intervento di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus. La Presidenza del Comitato Scientifico interregionale è composta da un presidente nominato dal Comitato Direttivo interregionale e da un coordinatore interregionale.

#### **Articolo 29**

Il Centro interregionale di Azione Giuridica di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus. Opera in autonomia e in collegamento con gli organismi dirigenti dell'associazione e con il Centro di Azione Giuridica della Legambiente nazionale. E' luogo di studio e di elaborazione e si pone al servizio dei cittadini singoli e organizzati per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dell'ambiente e dei diritti civili. Interviene nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi che condividono gli intenti del Centro e si conformano allo spirito del presente Statuto. Su designazione dell'assemblea interregionale del Centro di Azione Giuridica, il Comitato Direttivo interregionale, nomina il Presidente / la Presidentessa del Centro interregionale di Azione Giuridica di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus.

#### **Articolo 30**

In particolari ambiti territoriali è possibile costituire organismi di coordinamento, con carattere autonomo, tra Circoli. Per costruire un Circolo è necessaria l'affiliazione a Legambiente nazionale, previo consenso della Segreteria di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, da rinnovare annualmente. In caso di mancato consenso, i promotori del Circolo possono ricorrere al Comitato Direttivo interregionale che decide sull'affiliazione.

In casi straordinari, con il consenso degli organismi dirigenti nazionali, oltre che di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus, possono essere previste altre forme di tesseramento sociale.

#### **Articolo 31**

Il Congresso interregionale si svolge di norma almeno ogni quattro anni. Il Direttivo interregionale ha facoltà di convocare il Congresso interregionale straordinario con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

#### **Articolo 32**

Su proposta motivata dalla Segreteria interregionale, il Comitato Direttivo interregionale, sentita la Segreteria nazionale, delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Circoli. La Segreteria interregionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore del Circolo con pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale dell'Associazione di cui all'Articolo 21. Il coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Circolo e di preparare un Congresso straordinario di Circolo per l'elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso al provvedimento di scioglimento, di cui al primo comma può essere proposto ricorso, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, al Collegio interregionale dei Garanti, i quali decidono per la conferma o l'annullamento, entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

#### **Articolo 33**

Il Collegio interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti è eletto dal Congresso interregionale ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei rendiconti alle scritture. Esso presenta annualmente alle istanze a ciò preposte dal presente statuto una relazione sui rendiconti consuntivi dell'Associazione. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti preferibilmente fra i soci. Elegge nel suo seno il Presidente.

#### **Articolo 34**

Il Collegio dei Garanti, istituito a livello interregionale, è eletto dal Congresso interregionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus e resta in carica quattro anni. E' composto di cinque membri, elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali.

Il Collegio interregionale dei Garanti esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze dell'Associazione o dai singoli soci, decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto, motivato, entro 60 giorni. E' organo di riesame per i casi di cui agli artt. 8, 9, 29, 31 secondo quanto ivi previsto.

### **Articolo 35**

Il fondo patrimoniale dell' associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- a) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- d) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- e) da oblazioni, da lasciti, da donazioni,
- f) da contributi di enti pubblici e privati, finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti,
- g) da tutti gli altri proventi, derivanti da attività direttamente connesse, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal dpr 10 ottobre 94 n. 645 e dal dl 21 giugno 95 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 95 n. 336, e successive integrazioni e modificazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
- f) Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 36**

Le istanze territoriali e locali, conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

### **Articolo 37**

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio, e i gruppi associati recedenti, non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né restituzione di quota associativa.

### **Articolo 38**

Gli organi dirigenti interregionali dell'associazione non rispondono ad alcun titolo delle obbligazioni assunte dalle basi associative territoriali.

### **Articolo 39**

Il rendiconto economico finanziario dell'associazione comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale e alle attività direttamente connesse. Il rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e deve essere accompagnato da una relazione

scritta sia sulle attività istituzionali che su quelle direttamente connesse. In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. L'approvazione del rendiconto consuntivo deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o qualora ne ricorressero i presupposti entro sei. Il rendiconto preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. Rendiconto consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede interregionale otto giorni prima della loro approvazione. I rendiconti approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede interregionale e consultabili da parte di tutti gli associati.

#### **Articolo 40**

Gli apparati direzionali e/o tecnici sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato attivo e potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione retribuita secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti approvati dal Comitato Direttivo interregionale.

#### **Articolo 41**

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus dovrà essere presa dal Congresso interregionale, con la presenza ed il voto favorevole di almeno (2/3) dei votanti. Il patrimonio sarà comunque devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell' organo di controllo di cui all' Articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662

#### **Articolo 42**

Lo statuto di LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Onlus è uniformato ai principi statuari di Legambiente Onlus nazionale.

#### **Articolo 43**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.